LEGISLATURA II - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2951

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MAGLIETTA, BARONTINI e PIERACCINI

Annunziata il 7 giugno 1957

Estensione al personale delle carriere di concetto ed esecutiva della Corte dei conti del disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400, modificato dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767

Onorevoli Colleghi! — L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400, stabilisce, fra l'altro, che al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonchè a quelle delle cancellerie militari (in virtù della legge 19 dicembre 1952, n. 2991), indipendentemente dal grado, il compenso per lavoro straordinario possa essere corrisposto fino alla misura massima di 48 ore, in rapporto a prestazioni straordinarie effettivamente rese nel mese.

Attesa la gravosità del servizio di istituto, in relazione agli esigui organici e tenuto conto che al personale della Corte dei conti non spettano compensi percentuali, come in effetti vengono devoluti al personale addetto alle cancellerie e segreterie giurisdizionali ordinarie e militari, si ravvisa necessario, per ovvie ragioni di carattere equitativo, concedere analogo beneficio al personale suaccennato.

La presente proposta di legge stabilisce appunto che la disposizione del citato articolo 3, modificato dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, sia esteso al personale della carriera di concetto ed esecutiva della Corte dei conti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È esteso al personale della carriera di concetto ed esecutiva della Corte dei conti la disposizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400, modificato dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

LEGISLATURA II -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro – rubrica Corte dei Conti – le variazioni necessarie per l'esecuzione della predetta legge.

ART. 3.

La presente legge avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.